



COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Provincia di Cuneo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 28 DEL 13/08/2026

OGGETTO:

DIVIETO DI VENDITA DA ASPORTO BEVANDE IN LATTINE, BICCHIERI E BOTTIGLIE DI VETRO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO.

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale sono in programma, nel corso dell'anno 2026, alcune manifestazioni durante le quali si prevede un considerevole afflusso di pubblico.

CONSIDERATO che, durante tali manifestazioni, la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o lattine può creare situazioni di vero e proprio pericolo per la pubblica sicurezza e l'incolumità delle persone;

RITENUTO pertanto, al fine di porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico, di adottare provvedimenti di divieto di vendita da asporto ed utilizzo di contenitori che possano risultare potenzialmente pericolosi.

ACCERTATA la sussistenza di ragionevoli e fondate motivazioni di pubblico interesse legittimanti il presente provvedimento;

VISTO gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'articolo 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché il Relativo Regolamento di Esecuzione approvato con Regio Decreto 06 Maggio 1940 n.635;

VISTA la circolare della Prefettura di Cuneo n. 0039059 del 21.06.2017 E s.m.i., (circolare del Capo della Polizia Gabrielli), con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza e manifestazioni;

ORDINA

Per le ragioni di cui sopra, il divieto vendita per asporto e/o per il consumo itinerante sulla pubblica via di alimenti e bevande in bicchieri di vetro ed in contenitori di vetro e lattine, in occasione di tutte le manifestazioni pubbliche che si svolgeranno sul territorio comunale nel corso dell'anno 2026.

Resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro all'interno dei locali e negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande si intende: *“(...) la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.”* (Art. 2, comma 1, l.r. 29 dicembre 2006, n. 38);

E' vietato, altresì, a chiunque partecipa alle manifestazioni detenere o portare per il consumo itinerante sulla pubblica via: bicchieri in vetro, contenitori in vetro e lattine contenenti alimenti e bevande.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti la violazione della presente Ordinanza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, come stabilito dall'art 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

DISPONE

Che la suddetta Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune.

La trasmissione alla Prefettura di Cuneo, alla Questura di Cuneo, al Comando Stazione Carabinieri ed alla Polizia locale di Santo Stefano Belbo e, per doverosa conoscenza, agli esercizi di somministrazione e vendita di bevande e alcolici presenti sul territorio comunale ed alle associazioni che organizzano eventi pubblici.

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

La presente ordinanza ha validità fino al 31 dicembre 2026.

Dalla residenza municipale, 13 agosto 2026

IL SINDACO

Firmato digitalmente
Francesco GALLUCCIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge, composta da n. _____ fogli.

Santo Stefano Belbo, li

IL DIPENDENTE COMUNALE